



COMUNE DI GAZZO

Provincia di Padova

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA VIGENTE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 19.12.2006.

L'anno **duemiladodici**, addì **tredecì** del mese di **settembre** alle ore **20.30** nella Residenza Municipale, per convocazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	PIANAZZOLA (Sindaco)	Loredana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	LEONARDI	ORNELLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	PAVANELLO	OLIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	DONADELLO	AGOSTINO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	BORTOLAMEI	ANDREA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	BARBIERI	GIOVANNI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	CESTARO	EMILIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	CUNICO	ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste alla seduta il Dott. Valerio ZAMPIERI, Segretario del Comune.

La Sig.ra Loredana PIANAZZOLA nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: Donadello, Barbieri, Cunico, per discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del Comune oggi **20/09/2012** al n° **272** di Registro Pubblicazione e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Li, 20/09/2012

IL SEGRETARIO
 f.to Dott. Valerio ZAMPIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi;
- le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con regolamento;
- il vigente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e alla Legge 30 marzo 2001, n.130, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla gestione e sulla custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 19.12.2006;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere a nuove integrazioni e modifiche del vigente regolamento per meglio regolamentare a livello locale, nell'ambito della normativa di cui al D.P.R. n. 285/1990 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria), la disciplina dei servizi cimiteriali;

RITENUTA pertanto, ai fini suddetti, l'opportunità di modificare ed integrare il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria in quelle parti che si sono manifestate carenti per una corretta ed efficiente gestione del servizio di cui trattasi;

RITENUTO per chiarezza, di riportare gli articoli per i quali si propone la modifica del regolamento:

stralcio:

“Art. 31. (tutto)

- 1. Sulle fosse è permesso il collocamento, a cura dei familiari del defunto, di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo di altezza non superiore a mt. 1,20.*
- 2. L'apposizione di lapidi è soggetta ad autorizzazione, ai sensi del Regolamento edilizio comunale vigente e/o adottato.*
- 3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.*
- 4. La manutenzione delle tombe di cui al presente articolo spetta ai familiari dei defunti.”*

* * * * *

“Art. 40: (tutto)

- 1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.*

* * * * *

“Art. 43: (tutto)

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione del Responsabile del servizio tecnico.”

“Art. 72 (solo comma 2)

2. I mezzi di servizio del Comune ed i mezzi di servizio delle ditte incaricate di opere cimiteriali dovranno avere accesso solo se debitamente autorizzate dal Responsabile del servizio, e per le ore prescritte.

“Art. 73 (solo comma 2)

2. Le ditte che eseguono opere cimiteriali dovranno apporre i cumuli di materiale in disparte senza intralciare l'accesso al cimitero. Ogni materiale di lavoro dovrà essere rimosso nella vicinanza del periodo delle celebrazioni del le funzioni religiose annuali.

“Art. 76 (tutto)

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, com'è vietato asportare dal cimitero anche semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Nuovi articoli aggiunti:

Art. 31 (nuovo) LAPIDI E MONUMENTI CIMITERIALI.

1. Non è soggetta nè a concessione nè ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal presente Regolamento che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con ordinanza sindacale.

2. Nei casi di cui al comma 1., i soggetti interessati o l'impresa da loro incaricata per iscritto presentano in duplice copia all'ufficio una comunicazione di inizio lavori accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno in scala delle opere da eseguirsi. La relazione e il disegno anzidetti non necessitano della firma di professionista abilitato.

3. I lavori possono essere avviati alla scadenza del decimo giorno successivo alla presentazione della comunicazione, salvo che l'ufficio entro tale termine non richieda la variazioni necessarie per riportare le opere da compiersi entro i limiti regolamentari. I lavori possono avviarsi anche prima di tale termine qualora l'ufficio ne riconosca la regolarità.

4. Durante l'esecuzione dei lavori il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia della comunicazione presentata all'ufficio, riportante gli estremi di ricevuta; tale documentazione deve essere mostrata al personale cimiteriale a sua semplice richiesta.

6. Il Sindaco può concedere a enti, associazioni o comitati che ne fanno richiesta, di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.

Art. 31 bis (nuovo) MONUMENTI FUNEBRI, LAPIDI, TARGHE.

1. Ogni manufatto posto sulla sepoltura di un defunto deve essere realizzato con materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.

2. Le lapidi da porre nei campi comuni devono osservare le seguenti misure:

a) campi adulti: "recinto" 165 x 65 cm, "tombale" 170 x 70 cm, "lapide" altezza da cm 100 a cm 110, "poggiapiedi" 185 x 85 cm.

3. Le lapidi da porre su sepolture private in terra devono osservare le seguenti misure:

b) su aree per sepoltura privata già esistenti:

"recinto" 165 x 65 cm, "tombale" 170 x 70 cm, "lapide" altezza da cm 100 a cm 110, "poggiapiedi" 185 x 85 cm.

Per le sepolture private poste lungo i muri perimetrali del cimitero possono essere derogate le dimensioni in altezza, rimanendo comunque contenute rispetto al limite del muro di recinzione del cimitero.

4. La misura dell'altezza di cui ai commi precedenti si intende sempre come massima a partire dal livello del terreno. Qualora le sepolture siano dotate di apposito muretto per il sostegno della lapide, le lapidi stesse devono rispettare in larghezza ed in altezza la misura del muretto

stesso. La lunghezza delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure diverse a quelle dei commi precedenti.

5. Le targhe dei posti in muratura osservano le seguenti misure:

larghezza = cm. 28 altezza = cm. 15

Le targhe devono essere realizzate in metallo o in leghe durevoli in modo da garantire la permanenza nel tempo. E' concessa l'incisione sulle targhe del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.

6. E' permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché non oltrepassino l'altezza di 90 cm. dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide

della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio.

7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.

Art. 31 ter (nuovo) Accesso al cimitero per lavori

1. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissata dal Sindaco con apposita ordinanza entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. E' comunque vietato introdurre materiali o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese fra il 30 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 30 ottobre di ogni anno.

2. E' vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali.

3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo

4. E' ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purchè questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.

Art. 31 quater (nuovo) Modalità dei lavori

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.

2. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.

3. I cippi dei campi comuni, nel momento in cui vengono sostituiti da un monumento funebre, devono essere rimossi a cura del posatore con la massima cura e consegnati al personale cimiteriale.

4. Non è consentita la posa di lapidi nemmeno in via provvisoria nei campi di inumazione comune e nelle sepolture private nei sei mesi successivi all'inumazione.

5. Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'ufficio.

Nell'autorizzazione saranno specificati le modalità e i tempi del prelievo da eseguirsi comunque a cura e spese degli interessati. L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale cimiteriale.

6. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quella già esistente, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio.

7. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzosa. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

4. Le lapidi dei campi comuni e delle sepolture private in terra che, in seguito ad assestamento naturale del terreno, manifestino dei cali e delle rotture sono sistemate e riparate a cura e spese dei proprietari, senza nessun coinvolgimento oneroso dell'amministrazione comunale, spettando unicamente al personale cimiteriale il compito del riporto di terreno ove occorra.

TUTTO CIO' PREMESSO,

RITENUTO di provvedere in merito alla riadozione del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria con l'introduzione delle integrazioni e delle modifiche agli articoli elencati sopra;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del servizio interessato;

VISTO il D.P.R. n. 285/1990;

* * * * *

Il Sindaco illustra il provvedimento all'esame del Consiglio Comunale nella odierna seduta e da lettura dei punti salienti delle modifiche che si propone di apportare al Regolamento di Polizia Mortuaria.

Il Consigliere Cestaro rileva, sul punto 6 dell'articolo 31 quater, che lo stato esistente rende difficile un unico allineamento, visto lo stato attuale.

Si raccomanda una maggiore presenza dell'Ufficio Tecnico Comunale durante la posa dei marmi e le esecuzioni dei lavori per migliorare la situazione degli allineamenti che, nel corso di questi anni, ha visto realizzarsi una situazione non omogenea.

* * * * *

CON VOTAZIONE favorevole unanime, resa per alzata di mano dei n° 8 consiglieri presenti e votanti, controllata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente,

D E L I B E R A

1) di approvare le modifiche al vigente "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria" come esposto in premessa così come risulta nella stesura definitiva allegata alla presente deliberazione, sub. A), da intendersi quale parte integrante e sostanziale della stessa, dando atto che le disposizioni di cui agli articoli così come intregrati, modificati con il presente atto non avranno decorrenza retroattiva;

2) di trasmettere copia della presente delibera e del Regolamento all'Azienda U.L.S.S. n. 15 per i pareri di legge;

COMUNE DI GAZZO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1.

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2.

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3.

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 4.

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 centimetri.

Art. 5.

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo del custode necroforo, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello.

Art. 6.

1. Il Responsabile del servizio può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Medico Necroscopo constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Medico Necroscopo constati la non perfetta tenuta del feretro, può egualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 54.

3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Responsabile del servizio, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Medico Necroscopo e che devono essere inserite nell'atto del Responsabile del servizio all'uopo emesso. Alle esumazioni devono sempre assistere almeno due testimoni.

Art. 7.

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode necroforo del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8.

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva e contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Medico Necroscopo abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9.

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 10.

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il Responsabile del servizio o il custode necroforo del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Capo II - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11.

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero viene fatto a cura della famiglia.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Responsabile del servizio, la quale deve essere consegnata al custode necroforo del cimitero.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 12.

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Responsabile del servizio secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. L'autorizzazione deve essere comunicata al Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche a questi Comuni.

Art. 13.

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 18, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 14.

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Medico Necroscopo dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 15.

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 16.

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 17.

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Responsabile del servizio. Al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 12 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 18.

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U..

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 19.

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. Il custode necroforo non potrà abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 20.

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 21.

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode necroforo del cimitero il permesso di seppellimento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.

Art. 22.

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 23.

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO III - INUMAZIONI

Art. 24.

1. Ogni cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 25.

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 26.

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 27.

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 20 in 20 cm.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 28.

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 29.

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 25.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 30.

1. Sulle fosse si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.

Art. 31. *LAPIDI E MONUMENTI CIMITERIALI.*

1. Non è soggetta nè a concessione nè ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standar prescritte dal presente Regolamento che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con ordinanza sindacale.
2. Nei casi di cui al comma 1., i soggetti interessati o l'impresa da loro incaricata per iscritto presentano in duplice copia all'ufficio una comunicazione di inizio lavori accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno in scala delle opere da eseguirsi. La relazione e il disegno anzidetti non necessitano della firma di professionista abilitato.
3. I lavori possono essere avviati alla scadenza del decimo giorno successivo alla presentazione della comunicazione, salvo che l'ufficio entro tale termine non richieda la variazioni necessarie per riportare le opere da compiersi entro i limiti regolamentari. I lavori possono avviarsi anche prima di tale termine qualora l'ufficio ne riconosca la regolarità.
4. Durante l'esecuzione dei lavori il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia della comunicazione presentata all'ufficio, riportante gli estremi di ricevuta; tale documentazione deve essere mostrata al personale cimiteriale a sua semplice richiesta.
6. Il Sindaco può concedere a enti, associazioni o comitati che ne fanno richiesta, di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.

Art. 31 bis *MONUMENTI FUNEBRI, LAPIDI, TARGHE.*

1. Ogni manufatto posto sulla sepoltura di un defunto deve essere realizzato con materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.
2. Le lapidi da porre nei campi comuni devono osservare le seguenti misure:
 - a) campi adulti: "recinto" 165 x 65 cm, "tombale" 170 x 70 cm, "lapide" altezza da cm 100 a cm 110, "poggiapiedi" 185 x 85 cm,
3. Le lapidi da porre su sepolture private in terra devono osservare le seguenti misure:
 - b) su aree per sepoltura privata già esistenti:
"recinto" 165 x 65 cm, "tombale" 170 x 70 cm, "lapide" altezza da cm 100 a cm 110, "poggiapiedi" 185 x 85 cm,

Per le sepolture private poste lungo i muri perimetrali del cimitero possono essere derogate le dimensioni in altezza, rimanendo comunque contenute rispetto al limite del muro di recinzione del cimitero.

4. La misura dell'altezza di cui ai commi precedenti si intende sempre come massima a partire dal livello del terreno. Qualora le sepolture siano dotate di apposito muretto per il sostegno della lapide, le lapidi stesse devono rispettare in larghezza ed in altezza la misura del muretto stesso. La lunghezza delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure diverse a quelle dei commi precedenti.-

5. Le targhe dei posti in muratura osservano le seguenti misure: larghezza = cm. 28 altezza = cm. 15
Le targhe devono essere realizzate in metallo o in leghe durevoli in modo da garantire la permanenza nel tempo. E' concessa l'incisione sulle targhe del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.

6. E' permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché non oltrepassino l'altezza di 90 cm. dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio.

7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.

Art. 31 ter Accesso al cimitero per lavori.

1. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissata dal Sindaco con apposita ordinanza entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. E' comunque vietato introdurre materiali o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese fra il 30 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 30 ottobre di ogni anno.

2. E' vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali.

3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo

4. E' ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purchè questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.

Art. 31 quater Modalità dei lavori.

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.

2. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.

3. I cippi dei campi comuni, nel momento in cui vengono sostituiti da un monumento funebre, devono essere rimossi a cura del posatore con la massima cura e consegnati al personale cimiteriale.

4. Non è consentita la posa di lapidi nemmeno in via provvisoria nei campi di inumazione comune e nelle sepolture private nei sei mesi successivi all'inumazione.

5. Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'ufficio.

Nell'autorizzazione saranno specificati le modalità e i tempi del prelievo da eseguirsi comunque a cura e spese degli interessati. L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale cimiteriale.

6. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quella già esistente, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio.

7. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzosa. Le lapidi

sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

4. Le lapidi dei campi comuni e delle sepolture private in terra che, in seguito ad assestamento naturale del terreno, manifestino dei cali e delle rotture sono sistemate e riparate a cura e spese dei proprietari, senza nessun coinvolgimento oneroso dell'amministrazione comunale, spettando unicamente al personale cimiteriale il compito del riporto di terreno ove occorra.

CAPO IV - TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 32.

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Art. 33.

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alla lettera a) e b) del precedente articolo 32 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 34.

1. I canoni di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'art. 32 sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 35.

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 36.

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinee;
- il coniuge e gli affini.

5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 37.

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal comma 2 dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Responsabile del servizio, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

Potrà altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, anche la tumulazione di salme di persone legate da vincoli affettivi.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Responsabile del servizio.

Art. 38.

1. Le nicchie e i loculi possono contenere un solo feretro. E' consentita però, in presenza del Medico Necroscopo dell'A.S.L. competente, la collocazione di più cassette di resti e/o di urne cinerarie in un unico loculo, sia o meno presente un feretro.

2. La concessione di un loculo ha durata trentennale dalla data di rilascio ed è riservata esclusivamente alla tumulazione della salma per la quale essa è stata richiesta.

3. Per coloro che hanno versato somme anticipate per la costruzione di loculi oppure hanno prenotato detti manufatti a vario titolo, l'inizio della concessione di durata trentennale decorrerà dalla data di tumulazione della salma del concessionario o di un parente/affine entro il 2° grado ai sensi dell'art. 74 e ss. del vigente Codice Civile;

4. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione, per una volta sola e per un periodo di anni quindici, pagando un'apposita tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

5. Il Comune, ove sia a conoscenza dell'indirizzo del concessionario o degli eredi, darà avviso agli interessati della scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo nell'ultimo anno di concessione. Qualora le ricerche esperite non diano esito positivo, si provvederà ad affiggere all'Albo Pretorio del Comune e al cancello del cimitero apposito avviso per la durata di 60 giorni.

6. I loculi di cui al presente articolo liberati a seguito di estumulazione (richiesta da privati, titolari della concessione, eredi od aventi diritto), effettuata prima della scadenza della concessione, rientreranno in possesso del Comune. In tal caso, a seguito di domanda da farsi contestualmente alla data di estumulazione, pena la decadenza di tale diritto, il Comune verserà a titolo di riscatto del periodo non goduto la somma che si ottiene applicando la seguente formula:

$$S.R. = \frac{V.C. \times T.R.A.}{T.D.C. \times 1,5}$$

S.R.= somma da rimborsare;

V.C.= valore di una concessione alla data della rinuncia;

T.D.C.= tempo di durata della concessione;

T.R.A.= tempo residuo in anni della concessione rinunciata.

La lastra di marmo sarà rimessa in pristino stato a cura e spese del Comune prima di procedere ad altra concessione,

I loculi così disponibili, potranno essere assegnati agli interessati, previo avviso pubblico d'affiggersi all'Albo Pretorio, secondo l'ordine cronologico di prenotazione.

Art. 39.

1. I loculi individuali concessi a suo tempo in perpetuità, liberati a seguito di estumulazione (richiesta da privati, titolari della concessione, eredi od aventi diritto), rientreranno in possesso del Comune. In tal caso, a seguito di domanda da farsi contestualmente alla data di estumulazione, pena la decadenza di tale diritto, il Comune verserà a titolo di riscatto una somma pari ad un 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della retrocessione da parte del Comune, maggiorata di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2. I loculi individuali dati a suo tempo in concessione per anni 99, una volta scaduto il termine suddetto torneranno in possesso del Comune senza possibilità per gli eredi di rinnovare la concessione alla data della scadenza. I loculi di cui al presente comma liberati a seguito di estumulazione effettuata prima della scadenza della concessione, rientreranno in possesso del Comune. In tal caso, a seguito di domanda da farsi contestualmente alla data di estumulazione, pena la decadenza di tale diritto, il Comune verserà a titolo di riscatto una somma calcolata secondo le modalità' previste dal comma primo del presente articolo.

3. I loculi recuperati dal Comune nelle modalità previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto nel successivo comma 4, potranno essere assegnati agli interessati, previo avviso

pubblico d'affiggersi all'Albo Pretorio, secondo l'ordine cronologico di prenotazione. Anche in questo caso le lastre di marmo saranno rimesse in pristino a cura e spese del Comune.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, è facoltà dei discendenti del concessionario trasformare le precedenti concessioni novantanovenali o perpetue in concessioni trentennali qualora gli stessi intendano riutilizzare il loculo in questione per altro parente/affine entro il 2° grado. In tal caso i discendenti dovranno richiedere l'estumulazione della salma presentando un'autocertificazione nella quale si dichiara la propria legittimazione a richiedere detta operazione, la quale è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che siano trascorsi almeno 30 anni dalla sepoltura del defunto;
b) che sia espressamente citata la rinuncia ad ogni diritto in merito alla concessione perpetua o novantanovenale e venga espressamente accettata la trasformazione della concessione perpetua o novantanovenale in concessione trentennale;
c) che venga corrisposta al Comune una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale pari ai 2/3 dell'importo minimo previsto per la concessione dei loculi.

5. Per le nuove tumulazioni si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 38 del presente regolamento.

6. Per quanto compatibili le disposizioni contenute nel presente articolo e in quello precedente, si applicano alle nicchie ossario destinate alla raccolta dei resti mortali individuali.

7. Per i loculi in buone condizioni, retrocessi dal concessionario senza mai essere stati utilizzati, verrà corrisposto un rimborso pari ai 2/3 della tariffa in vigore, all'atto della rinuncia, per i manufatti analoghi di nuova costruzione.

Art. 40. (Abrogato)

Art. 41.

1. La concessione delle aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali è fatta con atto del Responsabile del servizio.

2. Il concessionario procederà direttamente alla costruzione della tomba di famiglia secondo il progetto generale approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 124 del 14.10.1999 senza acquisire il preventivo parere della Commissione Edilizia Comunale, fermo restando il parere igienico sanitario della ASL competente.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate da un professionista iscritto all'Albo.

5. Gli oneri derivanti dal collaudo di cui al comma 4 del presente articolo saranno a carico del privato concessionario.

Art. 42.

1. Richiamata, al fine del rimborso delle concessioni novantanovenali, la formula di cui al precedente comma 6 dell'art. 38 e stabilito di conferire, per le concessioni perpetue, un rimborso pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, le retrocessioni e le cessioni sono così regolate:

a) *aree libere* - il concessionario di area destinata alla costruzione di sepolture di famiglia, qualora non intenda più usufruire e sempreché l'area sia libera da salma o da opere sepolcrali, può rinunciare alla concessione ottenendo un rimborso calcolato, secondo le modalità espresse nel primo capoverso del presente articolo;

b) *aree con parziale costruzione* - il concessionario che pur avendo iniziato la costruzione, non intende portarla a termine e rinuncia alla concessione, ottiene il rimborso di cui alla precedente lettera a) conservando il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, che debbono essere rimosse entro due mesi dalla rinuncia.

Il Comune può autorizzare la cessione di dette opere al concessionario dell'area rinunciata a patto che s'impegni di ultimare la costruzione entro un dato termine.

c) *aree con opere finite*: il Comune si riserva il diritto di prelazione nel caso in cui il concessionario di sepoltura ultimata, intenda, per particolari giustificati motivi, cederla a terzi. Per la restituzione dell'area viene corrisposto al titolare il rimborso dovutogli ai sensi del disposto della precedente lettera a). Il

valore delle opere é invece calcolato, di comune accordo tra l'ufficio tecnico del Comune ed un tecnico di fiducia del proprietario. In caso di disaccordo verrà da ambo le parti accettata la perizia disposta dall'Autorità Giudiziaria.

Se il Comune non intende valersi del diritto di prelazione, la cessione della sepoltura, una volta svuotata da salme o resti mortali, può essere autorizzata in favore di terzi, ferma la retrocessione dell'aria al Comune e l'obbligo di quest'ultimo di concederla al nuovo proprietario del manufatto per il periodo residuo della precedente concessione; si specifica che se il precedente atto era di natura perpetua, la nuova concessione avrà la durata di anni 99 dalla data della stipula. Nessuna tariffa é dovuta dal nuovo concessionario in quanto la stessa s'intende assolta nella precedente concessione.

I suddetti provvedimenti sono adottati, su richiesta documentata delle parti, con apposito atto deliberativo, seguito dalla stipulazione di atto di concessione da parte del Comune, per quanto riguarda l'area, e di atto notarile per quanto riguarda il manufatto.

Le spese dell'atto, restano a carico del nuovo concessionario.

La cessione di sepolture di famiglia appartenenti a più titolari deve essere fatta con il consenso espresso delle parti.

Art. 43. (Abrogato)

Art. 44.

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.
4. Nel caso di rinuncia o di manifesto abbandono, constatato con le modalità stabilite in apposita deliberazione, la sepoltura privata con annessa area, rientreranno nella disponibilità del Comune con piena libertà di cessione e di concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune, per l'area, una somma pari al canone vigente e, per il manufatto, una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 45.

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza nel cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/90.

Art. 46.

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art. 47.

1. Le tombe di famiglia devono essere costruite secondo l'ordine progressivo riportato sul progetto approvato dalla Giunta Comunale. Il concessionario dovrà realizzare entro un anno dalla stipulazione del contratto, previo ottenimento del relativo permesso di costruire, l'intera struttura esterna della tomba e/o cappellina (intonaci, tinteggiature, rivestimenti, decori, copertura), in modo da garantire sia la

realizzazione di eventuali tombe e/o cappelline adiacenti, che il decoro architettonico della parte di cimitero interessata. Il manufatto in questione deve essere ultimato completamente entro tre anni dalla data di inizio lavori. Non è prevista proroga.

2. Qualora non venissero rispettati i termini sopra descritti, la concessione dell'area s'intenderà decaduta ed il concessionario conserverà solo il diritto al recupero di eventuali opere in soprassuolo, che devono essere rimosse entro due mesi dalla data di decadenza. In caso contrario i manufatti suddetti, insieme all'area e alle restanti opere, rientreranno nella libera disponibilità del Comune.

Art. 48.

1. Nelle tombe di famiglia, prive dei requisiti costruttivi previsti, non è consentita alcuna ulteriore tumulazione di salme o resti mortali se non dopo adeguamento e rilascio di regolare certificato di agibilità o d'uso da parte del Responsabile dell'ufficio tecnico.

2. Agli aventi diritto è fatto obbligo di adeguare i manufatti nel termine di 5 anni dall'adozione del presente Regolamento, pena la decadenza della concessione, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma.

3. Gli interessati saranno avvertiti tramite comunicazione scritta se l'amministrazione è a conoscenza dei loro indirizzi e, in caso contrario, mediante avviso da pubblicare all'albo comunale e da affiggere all'entrata del cimitero per la durata di 60 giorni.

4. I resti mortali di soldati italiani caduti in combattimento o in prigionia, sepolti in paesi stranieri, e restituiti al Paese d'origine sono tumulati nei cimiteri comunali.

5. Il prezzo della concessione viene fissato in ragione di 1/100 rispetto al prezzo in vigore all'atto della sepoltura senza aggravio di spese e diritti.

6. Per ogni altro aspetto inerente la sepoltura rimangono in vigore le norme di Legge e Regolamentari che disciplinano la materia.

7. Anche per il rinnovo delle concessioni di loculi a favore dei combattenti caduti sul territorio nazionale o in paesi stranieri e rimpatriati, si applicano le provvidenze di cui al comma 5.

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 49.

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento.

3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 50.

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Responsabile del servizio seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 51.

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 23.

3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode necroforo del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

5. Gli avanzi degli indumenti, casse, ed altro materiale relativo devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Art. 52.

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Responsabile del servizio.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal Responsabile del servizio.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 53.

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 51 del presente Regolamento.

Art. 54.

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Responsabile del servizio. Devono essere eseguite alla presenza del Medico Necroscopo dell'A.S.L. e del custode necroforo.
2. Nel caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito in locale idoneo a cura del custode necroforo sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 55.

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa.
2. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. In ogni caso i necrofori e quanti li coadiuvano dovranno essere dotati di idonei mezzi di protezione personale, nel rispetto delle norme di sicurezza dell'igiene del lavoro.

Art. 56.

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Responsabile del servizio per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.
2. Sono ridotte del 50% le tasse di cui all'allegata tabella A) del presente Regolamento per le inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni provvisorie o temporanee dettate da ragioni di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dei richiedenti.

CAPO VI - CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE.

Art. 57.

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Responsabile del servizio dietro presentazione dei seguenti documenti:
 - a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
 - b) in mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.

c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico Necroscopo, con firma autenticata dal Direttore Sanitario o suo delegato dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 58.

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 59.

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 60.

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 61.

1. Il trasporto delle urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 12 e 20, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 62.

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane a chi prende in consegna l'urna e due restano al Comune.

Art. 63.

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Responsabile del servizio per la eventuale rettifica, da parte del Direttore Sanitario o suo delegato, della scheda di morte.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Responsabile del servizio e al Direttore Sanitario o suo delegato dell'A.S.L. competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 64.

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Medico Necroscopo dell'A.S.L., da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Responsabile del servizio che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui l'effettuerà;

b) distinti certificati del Medico curante e del Medico Necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 18 è eseguito dal Direttore Sanitario o suo delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 65.

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 nonché del Decreto Legislativo 17/3/1995 n. 230.

CAPO VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 66.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il Responsabile del servizio può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune.

Art. 67.

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato da un addetto avente le funzioni di custode e necroforo.

Art. 68.

1. Il Responsabile del servizio o in mancanza il custode necroforo:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 69.

1. Il custode necroforo:

- a) consegna al Responsabile del servizio l'apposita autorizzazione rilasciata dal Comune all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) assiste a tutte le esumazioni ed estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri;
- c) provvede alla sorveglianza dei cimiteri;
- d) accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spanamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli altri operai sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che siano preparate le fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo;
- i) vigila sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del cimitero stabilito dalla G.C.;
- l) vigila sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nel cimitero, e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Responsabile del servizio;
- m) assiste il Responsabile Sanitario e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità;
- n) esegue lavori di costruzione e rimozione muratura nelle tumulazioni ed estumulazioni di salme e resti mortali nei loculi, ossarietti e tombe di famiglia.

CAPO VIII - NORME SI SERVIZIO

Art. 70.

1. Il custode necroforo dipenderà:

- a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, manutenzioni ed opere varie, ecc.;
- b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
- c) dal Responsabile del servizio per tutto il resto.

CAPO IX - POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 71.

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

2. Nei giorni festivi non si ricevono salme. In caso di festività doppia il ricevimento delle salme avverrà nella seconda festività.

Art. 72.

1. Gli automezzi ed i veicoli potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

2. *(Abrogato)*

Art. 73.

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode necroforo raccolte e depositate nell'ossario.

2. *(Abrogato)*

Art. 74.

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc..

2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode necroforo di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate prima possibile.

Art. 75.

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 76. (Abrogato)

Art. 77.

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 78.

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 79.

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode necroforo o dalla Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO X - CONTRAVVENZIONI

Art. 80.

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 81.

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/93.

Art. 82.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi della legge.

Art. 83.

1. La Giunta Comunale provvederà periodicamente alla revisione delle tariffe dei servizi di concessione cimiteriale con proprio atto deliberativo.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, responsabile del servizio interessato, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Gazzo, lì 13/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Nicola Massimiliano GRASSO

IL SINDACO
f.to Loredana Pianazzola

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.toDott. Valerio Zampieri

ORIGINALE della Deliberazione

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo.

Data 20.09.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Valerio ZAMPIERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n° 267/2000.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
